COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 243 def.

Bruxelles, 9 giugno 1992

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo di modifica della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Comunità è parte contraente della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, aperta alla firma nel 1976. Un comitato permanente istituito dalla convenzione elabora raccomandazioni dettagliate per l'attuazione dei principi in essa esposti.

Negli ultimi anni il comitato permanente ha constatato che la convenzione non contempla esplicitamente talune questioni che rientrano ora tra le competenze del comitato, relative in particolare ai recenti progressi nel settore delle biotecnologie e alla macellazione degli animali nelle aziende, ai fini ad esempio della produzione di pellicce.

Il 15 novembre 1991, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato un protocollo di modifica della convenzione, che tiene conto delle biotecnologie e della macellazione nelle aziende e che dà una definizione aggiornata del concetto di allevamento intensivo. Seguendo il modello della convenzione, il protocollo fissa i grandi principi generali. La definizione delle modalità di applicazione è delegata al comitato permanente.

La definizione di "animali" è modificata per includervi esplicitamente i prodotti di modificazioni o di ricombinazioni genetiche; la definizione di "allevamento intensivo" è modificata al fine di mettere l'accento sulla necessità della frequente presenza umana piuttosto che sulla disponibilità di attrezzature tecniche.

E' inserito un nuovo articolo in virtù del quale gli schemi di allevamento devono essere messi a punto in modo tale da evitare possibili danni o sofferenze, in considerazione del fenotipo o del genotipo dell'animale in questione.

L'articolo 6 della convenzione è modificato al fine di imporre l'esame preventivo, dal punto di vista della salute e del benessere degli animali, delle sostanze destinate alla somministrazione per fini diversi da quello terapeutico o profilattico.

L'articolo 7 è modificato al fine di prescrivere che, qualora un animale debba essere macellato nell'azienda, la macellazione debba essere effettuata da personale competente e senza causare sofferenze inutili.

I principi enunciati dal protocollo sono conformi all'attuale politica comunitaria in materia di approvazione dei medicinali veterinari e degli additivi alimentari nonché di protezione degli animali alla macellazione.

La decisione proposta non ha incidenze finanziarie.

proposta per una

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo di modifica della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Comunità ha approvato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in appresso denominata "convenzione", con decisione del Consiglio 78/923/CEE (4); che la Comunità ha depositato lo strumento di approvazione;

considerando che, il 15 novembre 1991, il Comitato dei Ministri ha adottato un protocollo di modifica della convenzione, al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici nell'allevamento animale;

considerando che le legislazioni nazionali in materia di protezione degli animali negli allevamenti presentano disparità che possono determinare squilibri nelle condizioni di concorrenza e incidere quindi indirettamente sul corretto funzionamento del mercato comune;

considerando che il protocollo di modifica della convenzione contempla materie che si inseriscono nel contesto della politica agraria comune;

considerando che l'adesione della Comunità risulta pertanto conforme alla realizzazione degli obiettivi comunitari,

---

(1), (2) e (3) atti non ancora pubblicati.

(4) GU n. L 323 del 17.11.1978, pag. 12.

4

DECIDE:

Articolo 1

E' approvato a nome della Comunità economica europea il protocollo di modifica della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio procede al deposito dello strumento di approvazione, conformemente all'articolo 6 del protocollo.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(92) 243 def.

DOCUMENTI

IT **14**

N. di catalogo : CB-CO-92-249-IT-C

ISBN 92-77-44811-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo